

Allegato "B" dell'atto rep. n. 106.310/44.412

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

Denominazione, rappresentanza e territorio

E' costituita con il nome di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa", con sede a Gallarate in Viale dell'Unione Europea n. 14, una Associazione sindacale, libera ed apartitica, con carattere prettamente economico e sociale senza finalità di lucro, tra gli esercenti il commercio, il turismo, i servizi e le altre attività ausiliarie e complementari dei seguenti Comuni: Gallarate, Casale Litta, Inarzo, Mornago, Sesto Calende, Vergiate, Albizzate, Besnate, Jerago con Orago, Sumirago, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Golasecca, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Cavarina con Premezzo, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Cardano al Campo, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Vizzola Ticino.

ART. 2

Rapporti Esterni

La "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa", in seguito - per brevità - anche solo Associazione - aderisce alla Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Confcommercio).

L'Associazione, può dare o togliere, con deliberazione presa a maggioranza dei componenti l'Assemblea dei Fiduciari, l'adesione, totale o parziale, ad altre Associazioni, Aggregazioni, Unioni, Enti ed Organizzazioni locali, regionali, interregionali, nazionali ed internazionali.

ART. 3

Finalità e scopi

L'Associazione ha per scopo:

- a) di occuparsi delle questioni sindacali ed economiche, individuali, di gruppo o di categoria, inerenti alle attività delle imprese associate;
- b) di fornire alle imprese associate, anche tramite società collegate, controllate o comunque convenzionate, studi professionali convenzionati o altre organizzazioni ritenute idonee, servizi di carattere anche professionale e commerciale che siano di valido supporto alle imprese nella gestione, conduzione e amministrazione delle loro attività;
- c) di favorire la solidarietà e la cooperazione tra i soci anche destinando a tale scopo specifiche risorse economiche e finanziarie;
- d) di indirizzare e assistere i soci nei loro atti, ricorsi, vertenze, istanze, e reclami rivolti ad autorità, Enti o Istituzioni;

e) di stabilire e mantenere rapporti di reciproca collaborazione con altre Associazioni, Aggregazioni, Unioni, Enti, Organizzazioni e soggetti privati per un più efficace conseguimento degli scopi sociali, delle mete e dei fini prefissati;

f) di informare i soci in merito alle novità tecniche, legislative, regolamentari, amministrative, economiche e sociali comunque rilevanti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale anche pubblicando, a tale scopo, riviste e giornali periodici;

g) di promuovere nei confronti dell'opinione pubblica e del pubblico dei consumatori con qualsiasi mezzo idoneo, ivi compresa l'organizzazione e promozione di pubbliche manifestazioni sociali, culturali ed economiche, di iniziative promozionali, anche mediante l'impiego degli strumenti di cui al precedente punto f), l'immagine pubblica del comparto mercantile in generale.

ART. 4

Attività di assistenza

Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela sindacale l'Associazione pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza, la consulenza, il supporto tecnico ed organizzativo e quant'altro é necessario per soddisfare le giuste richieste ed esperienze degli associati tenendo contemporaneamente calcolo delle globali esigenze di tutte le categorie.

In questo ambito l'Associazione presta agli associati, direttamente o anche tramite gli altri soggetti di cui al punto b) dell'articolo 3, servizi di informazione, di formazione, di consulenza ed assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, amministrativa contabile, finanziaria, di lavoro, previdenziale, assistenziale e in ogni altro campo che sia di interesse per gli associati.

L'Associazione, direttamente o tramite gli altri soggetti di cui all'art. 3 attende:

- alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed alla composizione di controversie di lavoro, individuali e collettive;
- all'assistenza delle imprese associate nell'amministrazione del personale dipendente;
- all'assistenza in campo fiscale e contabile e alla conseguente compilazione e tenuta dei necessari documenti, registri e modulistica nonché all'eventuale assistenza dei soci nei giudizi avanti Commissioni, Enti, Organi o altre Autorità;
- alla organizzazione di corsi di preparazione e specializzazione professionale, di riunioni di aggiornamento, di convegni di studi, di fiere, esposizioni, iniziative e manifestazioni a carattere promozionale;
- alla cessione di pubblicazioni sindacali ed alla diffusione di

notizie utili ed approfondimenti informativi effettuati in prevalenza alle proprie imprese associate;

- alla diffusione di nuove tecnologie produttive e gestionali anche attraverso l'elaborazione di propri programmi informatici nonché alla diffusione del concetto di qualità aziendale;

- allo studio ed alla applicazione di iniziative promozionali a favore di gruppi di imprese associate.

ART. 5

Soci

Può far parte dell'Associazione chiunque eserciti qualsiasi attività appartenente al Settore Terziario ovvero del Commercio - Turismo - Servizi - Professioni.

Possono appartenere alla Associazione anche coloro che esercitano attività sussidiarie ed ausiliarie, collaterali e di supporto al settore commerciale, a quello turistico ed a quello dei servizi, nonché coloro che esercitano altre attività attribuibili al settore terziario o che non sono chiaramente qualificabili nei settori dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato.

Possono altresì aderire all'Associazione gruppi autonomi di imprese costituitisi su base locale al fine di attuare iniziative di promozione e di sviluppo del commercio.

In questo caso i componenti dei gruppi autonomi che non siano già singolarmente soci della Associazione saranno considerati soci indiretti. I soci indiretti non sono soggetti ad alcuno degli obblighi previsti per gli altri soci né hanno alcun diritto di voto.

Sono soci aggregati gli ex-commercianti e loro coniugi e figli, nonché i coniugi e figli dei soci effettivi. I soci aggregati, tenuti al pagamento della quota associativa, se ex-commercianti, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali, mentre se familiari aggregati non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 6

Modalità di adesione

Per essere socio effettivo o aggregato occorre versare la quota annuale d'Associazione. Il semplice pagamento della quota annuale, che è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile, vale quale iscrizione all'Associazione ed accettazione del presente Statuto se l'importo versato non viene restituito entro tre mesi dal ricevimento.

L'iscrizione all'Associazione, che presuppone la conoscenza e l'accettazione dello Statuto, è accettata dal Consiglio Direttivo salvo in casi particolari nei quali potrà essere rifiutata l'iscrizione.

Il rifiuto dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Il rinnovo dell'iscrizione presuppone sempre

M. M. M.



la conoscenza e l'accettazione dello Statuto vigente. L'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi spetta per le ditte individuali al titolare (che potrà delegare un suo dipendente o collaboratore o coadiuvante o associato in partecipazione), per le società ad uno dei loro legali rappresentanti (che potrà delegare un proprio socio, dipendente, collaboratore o associato in partecipazione), e per i gruppi di cui al precedente art. 5 al loro Presidente o a persona da questi delegata. In ogni caso, nei confronti della Associazione le società e le ditte si identificano nella persona fisica del loro titolare o di uno dei loro legali rappresentanti.

ART. 7

Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di osservare le disposizioni dello Statuto e di ottemperare a tutte le obbligazioni di Socio, astenendosi da comportamenti o da esternazioni verbali e scritte che possono recare danno all'Associazione o sminuirne il prestigio.

I soci devono rinnovare l'iscrizione entro il 31 gennaio di ogni anno versando la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo. I Soci sono altresì tenuti ad effettuare il pagamento di contributi aggiuntivi e integrativi a favore delle Organizzazioni associative, federali e confederali nazionali, internazionali e locali alle quali l'Associazione aderisce. I soci che intendono recedere dalla Associazione devono dare disdetta con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno altrimenti si intendono impegnati a continuare i versamenti delle quote annuali di iscrizione e di quelle aggiuntive e integrative.

La cessazione dell'esercizio della attività del socio può essere causa di scioglimento del rapporto con l'Associazione.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale neanche in caso di susseguente scioglimento dell'Associazione.

ART. 8

Espulsione dei soci

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione dei soci che si siano resi indegni di far parte della Associazione anche solo per omesso adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto. Il provvedimento, sempre motivato, dell'espulsione deve essere comunicato per iscritto al socio. Il socio espulso non può più tornare ad essere socio della Associazione, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi espressamente di accogliere la nuova richiesta di adesione.

ART. 9

Patrimonio della Associazione

Il Patrimonio sociale dell'Associazione é costituito dai beni mobili, immobili e dagli altri beni anche immateriali, ivi compresi i titoli di credito di qualsivoglia genere, che a qualsiasi titolo sono acquistati dalla Associazione, anche a seguito di donazione, legato o successione.

ART. 10

Acquisto e cessione di beni immobili

I beni immobiliari sono acquistati o ceduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei suoi componenti, e gli atti privati e pubblici sono sottoscritti dal Presidente o, in sua assenza o impossibilit , dal Vice Presidente in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 11

Proventi della Associazione

I proventi della Associazione sono:

- a) le quote di iscrizione e di rinnovo determinate con equit , anche in funzione dell'entit  aziendale di singole categorie di soci, dal Consiglio Direttivo. Le quote devono essere corrisposte in unica soluzione presso la sede della Associazione o tramite Istituti esattoriali o di credito o altri incaricati dell'esazione;
- b) le quote aggiuntive;
- c) le quote integrative, speciali e di aggregazione determinate dal Consiglio Direttivo;
- d) le somme corrisposte dai soci a titolo di rimborso spese per le specifiche prestazioni di assistenza erogate dalla Associazione;
- e) le donazioni ricevute ed i corrispettivi per cessioni di beni strumentali;
- f) i canoni riscossi per la locazione di immobili, o parte di essi, a terzi e per l'affitto di attrezzature;
- g) gli interessi attivi da deposito bancario e gli utili ritratti dall'impiego finanziario di mezzi patrimoniali o dal possesso di titoli di credito;
- h) i dividendi erogati da societ  controllate, collegate o partecipate nonch  i corrispettivi per la cessione di quote o azioni delle societ  stesse.

Qualora si verificasse un disavanzo nel rendiconto economico consultivo i soci sono tenuti alla copertura della perdita con un contributo straordinario fissato dall'Assemblea dei Fiduciari su proposta del Consiglio Direttivo, l  dove questi lo dovesse ritenere inevitabile.

Utili o avanzi di gestione nonch  fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12

Organi Sociali

Sono Organi della Associazione:

- a) il Presidente;

- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Assemblea dei Fiduciari;
- e) il Collegio Sindacale.

ART. 13

Durata degli Organi Sociali

Il mandato, per tutti gli organi, ha inizio con la prima riunione di insediamento del Consiglio Direttivo e termina il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'insediamento. Gli organi scaduti durano in carica, per gli atti di ordinaria amministrazione e, comunque, fino alla approvazione del rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente, sino alla prima riunione di insediamento dei nuovi eletti.

ART. 14

Presidente e Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Fiduciari, nel corso della prima Assemblea convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica entro 30 giorni dal termine delle operazioni elettorali, elegge direttamente, con votazione segreta, il nuovo Presidente della Associazione scegliendolo tra i Fiduciari che abbiano presentato la loro candidatura prima dell'inizio dell'Assemblea.

Condizione di eleggibilità alla carica di Presidente é quella di aver ricoperto per almeno quattro anni, nell'arco degli ultimi cinque anni precedenti l'elezione, la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non potrà rimanere in carica più di due mandati consecutivi.

Unitamente alla propria candidatura i candidati alla presidenza devono presentare una lista collegata di sette componenti il Consiglio Direttivo, scelti tra i Fiduciari eletti, che risulteranno eletti di diritto con l'elezione del candidato alla Presidenza che ha presentato la lista.

Subito dopo l'elezione del Presidente, l'Assemblea dei Fiduciari, con votazione segreta, elegge gli altri componenti il Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di sette, scelti tra i Fiduciari eletti.

ART. 15

Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea dei Fiduciari, interviene agli atti notarili d'acquisto e di cessione di beni immobili in nome e per conto dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie, amministra al meglio il patrimonio mobiliare e le riserve finanziarie della Associazione assumendo tutte le decisioni di ordinaria amministrazione del caso e provvede alla sistemazione ed all'adeguamento degli uffici, alle loro

dotazioni ed alla determinazione dell'inquadramento e del livello retributivo del personale dipendente, alle assunzioni e ai licenziamenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente in tutti i suoi compiti e funzioni lo sostituiscono i Vice Presidenti con firma congiunta.

ART. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo é composto da non meno di sette e non più di quindici membri.

Durante la sua prima riunione, il Consiglio provvede ad eleggere, con votazione palese, da due a quattro Vice Presidenti ai quali sono rimessi, in aggiunta agli altri compiti istituzionali, compiti consultivi a sostegno della attività svolta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può cooptare fino a quattro membri scegliendoli tra gli iscritti alla Associazione.

ART. 17

Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono demandati:


1. la trattazione di ogni argomento interessante gli scopi sociali;
2. la redazione e approvazione del rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Fiduciari, con scadenza annuale;
3. la redazione del programma di indirizzo che rappresenta, per tutta la durata del mandato, l'insieme delle linee guida per la conduzione dell'Associazione;
4. l'assolvimento degli altri compiti previsti dallo Statuto, ivi compresa l'assunzione di tutti i provvedimenti di organizzazione e gestione dell'Associazione che eccedono i poteri che lo Statuto o il Consiglio stesso delegano al Presidente;
5. la scelta dei rappresentanti della Associazione in Organizzazioni alle quali l'Associazione aderisce e nelle società controllate, collegate o partecipate;
6. la ratifica della nomina e della rimozione dall'incarico del direttore;
7. la nomina di commissioni, con pieni o parziali poteri, per specificatamente seguire e decidere particolari questioni, gestioni, deliberazioni o scelte;
8. la straordinaria amministrazione del patrimonio sociale, intendendosi per tale l'impiego per finalità diverse dalla sua conservazione, ivi compresa la concessione di garanzie, anche a favore di terzi, per l'apertura di affidamenti bancari e per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento.

ART. 18

Partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, su

Alcega



invito del Presidente e senza diritto di voto, i rappresentanti dei Gruppi autonomi di cui al precedente art.5 che abbiano sottoscritto con l'Associazione protocolli di intesa.

ART. 19

Surroga nel Consiglio Direttivo

Le cariche che si rendono vacanti nel Consiglio Direttivo devono essere integrate, secondo le modalità di cui al comma successivo, nel caso in cui a seguito della vacanza il numero dei componenti scenda al di sotto del limite minimo previsti dall'art. 16. In caso contrario, il Consiglio può liberamente decidere di non procedere alla nomina di nuovi componenti.

Nel caso in cui venga a mancare uno dei componenti eletti di diritto con l'elezione del Presidente, la scelta del nuovo componente chiamato alla surroga é rimessa al Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare uno dei componenti eletti dall'Assemblea dei Fiduciari, la surroga viene attuata convocando l'Assemblea dei Fiduciari che provvederà all'elezione di un nuovo Consigliere scelto tra i Fiduciari regolarmente in carica. Nel caso in cui venga a mancare il componente cooptato dal Consiglio, il Consiglio provvede a cooptare un nuovo componente.

I nominati dopo l'insediamento del nuovo Consiglio decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio.

ART. 20

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti in carica. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza almeno una volta al mese per discutere di ogni argomento che riterrà opportuno relativamente alle funzioni di rappresentanza ed agli incarichi assegnati dagli organi sociali. Alla riunione parteciperà anche il Direttore e ne redigerà il relativo verbale.

ART. 21

Assemblea dei Fiduciari

L'Assemblea dei Fiduciari é composta da:

- a) un massimo di sei Fiduciari rappresentanti ciascuno una Zona Commerciale del Comune di Gallarate, rispettivamente eletti da e tra tutti i soci la cui impresa ha sede nella Circostrizione;
- b) un massimo di ventidue Fiduciari rappresentanti ognuno dei Comuni, con l'esclusione del Comune di Gallarate, che formano il territorio di competenza della Associazione, rispettivamente eletti da e tra tutti i soci la cui impresa ha sede nel Comune;
- c) un massimo di quarantacinque Fiduciari rappresentanti ognuno una categoria merceologica omogenea o un gruppo di categorie merceologiche omogenee individuate con delibera del Consiglio Direttivo, rispettivamente eletti da e tra tutti i soci la cui impresa appartiene alla categoria

rappresentata.

ART. 22

Elezione dell'Assemblea dei Fiduciari

Il periodo e le modalità di svolgimento delle elezioni sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo.

La delibera con cui il Consiglio Direttivo stabilisce la data di inizio e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali é pubblicata sull'organo ufficiale di informazione della Associazione e affissa nella sede sociale. Chiunque, titolare dei diritti elettorali, intenda essere eletto Fiduciario in una delle categorie di appartenenza di cui all'art. 21 deve presentare la propria candidatura entro il settimo giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali. Non é ammessa candidatura in più di una categoria di voto. Sono elettori coloro che hanno ottemperato al versamento della quota annuale di iscrizione e, di questi, sono eleggibili coloro che risultano aderenti all'Associazione almeno dall'anno precedente. Ciascuna categoria di voto elegge il proprio rappresentante nel corso di un'Assemblea Elettorale a cui possono intervenire solo gli aventi diritto.

L'Assemblea é validamente costituita se vi intervengono almeno i due decimi degli aventi diritto. Non é ammesso il voto per delega.

L'elezione dei Fiduciari avviene con votazione segreta e lo spoglio delle schede é rimesso ad una Commissione costituita da non meno di due componenti designati, con votazione palese, dall'Assemblea tra i partecipanti non candidati. Viene proclamato eletto chi raccoglie il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino a che uno dei candidati non risulti eletto; permanendo la situazione di parità dopo la terza votazione l'Assemblea é sciolta senza esito. In caso di unico candidato questi, per essere eletto, deve ottenere i voti di almeno la metà più uno dei voti espressi dall'Assemblea.

Qualora l'unico candidato non ottenga i consensi necessari, o nel caso in cui l'Assemblea Elettorale vada deserta o, comunque, in ogni altro caso di mancata proclamazione di un eletto, il Consiglio Direttivo in carica può decidere di cooptare un rappresentante di categoria che assume l'incarico di Fiduciario a tutti gli effetti. Il rappresentante cooptato non può essere scelto tra i candidati non eletti per mancato raggiungimento delle preferenze in caso di regolare costituzione dell'Assemblea. Qualora, dopo l'insediamento si rendesse vacante un posto di Fiduciario in una delle categorie sarà nominato Fiduciario il primo dei non eletti della stessa categoria e così di seguito fino all'esaurimento dei candidati che hanno avuto voti. In mancanza, il Consiglio Direttivo in carica può decidere di cooptare un nuovo rappresentante.

I nominati dopo l'insediamento del nuovo Consiglio

decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio.

ART. 23

Competenze dell'Assemblea dei Fiduciari

All'Assemblea dei Fiduciari sono demandati:

1. l'approvazione del rendiconto economico consuntivo con scadenza annuale;
2. la nomina dei Revisori dei conti;
3. la trattazione di ogni argomento interessante gli scopi sociali;
4. l'assolvimento degli altri compiti previsti dallo Statuto non rientranti nelle competenze degli altri Organi;
5. la trattazione di ogni argomento preventivamente richiesto da almeno un terzo dei Fiduciari e messo all'ordine del giorno;
6. le modifiche statutarie come infra precisato.

ART. 24

Costituzione di nuove categorie in corso di mandato

Senza variare alcun altro Organo della Associazione, per motivi organizzativi e di rappresentanza il Consiglio Direttivo, durante il suo mandato, può decidere di dare fisionomia a categorie o raggruppamenti di esse, fissando i termini per l'elezione o la scelta dei loro Fiduciari secondo le modalità previste dal presente Statuto. I Fiduciari così eletti entrano a far parte dell'Assemblea dei Fiduciari.

ART. 25

Rimborso delle spese

Ai Consiglieri vengono rimborsate le spese sostenute nell'espletamento del loro mandato purché autorizzate preventivamente dal Presidente.

ART. 26

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, che entra e dura in carica per lo stesso periodo di durata prevista per gli altri Organi della Associazione, é composto da tre revisori dei Conti eletti dall'Assemblea dei Fiduciari, con votazione palese per alzata di mano, scegliendo i componenti tra i soci.

Risultano eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di preferenze oltre il limite minimo dei cinque decimi dei votanti. Qualora, per qualsivoglia motivo, non sia possibile formare il Collegio, l'Assemblea dei Fiduciari delega il Consiglio Direttivo a selezionare altri candidati, in numero equivalente al numero delle cariche di revisore rimaste vacanti dopo la prima votazione, scegliendoli anche tra soggetti non soci, la cui levatura morale e la cui esperienza siano obiettive garanzie di serietà, imparzialità e capacità di rivestire l'incarico.

I candidati così selezionati sono eletti dall'Assemblea dei Fiduciari con le stesse modalità previste dal comma precedente.

Qualora si rendono vacanti uno o più posti di revisore dei

conti, l'Assemblea dei Fiduciari provvede alla nomina dei sostituti che durano in carica sino alla scadenza del Collegio.

Il Collegio nomina il suo Presidente.

Il Collegio Sindacale é preposto alla revisione della gestione amministrativa e annualmente, in occasione della seduta di approvazione del rendiconto economico consuntivo, relaziona i Fiduciari sulle attività di verifica e controllo effettuate in merito alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute da altri Organi.

ART. 27

Cause di incompatibilità

Non può candidarsi a far parte degli Organi Sociali e se eletto decade automaticamente e immediatamente dalla carica chi:

- é dipendente della Associazione o di una società da questa, anche indirettamente, controllata o partecipata;
- ricopre incarichi di natura politica in Enti Locali, Istituzioni, Partiti o Movimenti politici.
- ricopre incarichi di qualsiasi natura all'interno di Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- sia portatore, per qualsivoglia motivo, di interessi propri o di terzi in possibile conflitto con gli scopi sociali o anche solo con gli interessi della Associazione.

La decadenza delle cariche sociali opera anche nel caso in cui le cause di incompatibilità di cui al presente articolo, pur inesistenti al momento dell'insediamento, abbiano a verificarsi in corso di mandato.

ART. 28

Conciliazione delle controversie

Le controversie di qualsiasi tipo e natura sorte, per qualsivoglia motivo, tra i soci e l'Associazione sono rimesse, per il loro esame e per l'esperimento del tentativo di conciliazione, al Presidente del Collegio sindacale.


Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il tentativo di conciliazione é rimesso ad un Collegio composto, oltre che dal Presidente del Collegio Sindacale, da un componente in rappresentanza di ciascuna delle parti.

Il tentativo di conciliazione é obbligatorio e nessuna azione legale può essere esercitata contro l'Associazione prima del suo esperimento.

ART. 29

Decadenza delle cariche sociali

La decadenza, per qualsiasi motivo, dalle cariche dell'Associazione comporta la contemporanea decadenza dalle rappresentanze e dagli incarichi ricevuti in nome e per conto dell'Associazione in altri Enti, Associazioni e Consessi, nonché in società controllate, collegate o comunque partecipate e l'obbligo personale e morale del decaduto di rassegnare, anche formalmente, le proprie dimissioni.



ART. 30

Deliberazioni degli Organi sociali

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Fiduciari devono deliberare la decadenza dalla carica dei rispettivi Consiglieri che risultassero assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fiduciari sono valide se adottate a maggioranza dei membri stessi in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

ART. 31

Riunione degli Organi

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno e comunque, di norma, non meno di una volta ogni tre mesi, oppure quando viene fatta esplicita richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. L'Assemblea dei Fiduciari si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, e comunque, di norma, almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto economico consuntivo, oppure quando ne è fatta richiesta scritta per circostanziate trattazioni da almeno un terzo dei Fiduciari in carica. Il direttore presenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Fiduciari e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

ART. 32

Convocazione degli Organi sociali

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Fiduciari sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera o fax o mail spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza per il Consiglio Direttivo e dieci giorni prima per l'Assemblea dei Fiduciari nella quale dovranno essere indicati il luogo, giorno e ora dell'adunanza, gli argomenti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo è convocato d'urgenza in tempi più brevi e con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo.

ART. 33

Modifiche allo Statuto

L'eventuale nuova stesura o modifiche, sostanziali o formali, allo Statuto dell'Associazione devono essere proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea dei Fiduciari alla presenza di un Notaio.

ART. 34

Anticipo e rinvio della scadenza degli Organi sociali
Per importanti motivi, su proposta del Consiglio Direttivo,

l'Assemblea dei Fiduciari può anticipare o posticipare per un periodo massimo di due anni la propria scadenza e quella degli altri Organi dell'Associazione, ed i nuovi eletti resteranno in carica solo per il periodo residuale rispetto alla durata statutaria dell'incarico. In occasione della scadenza delle cariche sociali ogni Organo dell'Associazione rimane in carica sino all'avvenuta elezione del rispettivo nuovo Organo secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.

ART. 35

Scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Fiduciari provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione alla presenza di Notaio.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

In originale firmato:

DELIO RIGANTI

MARIO LAINATI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI
MIEI ATTI RILASCIATA DA ME NOTAIO
IN DATA 27 GIU. 2011

Mario Lainati



